



DETERMINA n. 1136 del 26/10/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2023_013 - LOTTO N.3 -
FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI E CRIOGENICI, DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS E DELLE CRIOBANCHE**

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **BASCHIERI PIERLUIGI**

Determina n. 1136 del 26/10/2026

Fascicolo 769/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 2596/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che:

- con nota conservata in atti, la Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale ha provveduto a trasmettere il fabbisogno aziendale richiesto da ARIA Spa per l'attivazione della procedura di gara regionale avente ad oggetto "ARIA_2023_013 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, multilotto, per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche";
- ARIA Spa con determinazione n. 397 del 14/05/2025 ha provveduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs n. 36/23, la suddetta gara multilotto, affidando il lotto n.3, di interesse della ASST di Mantova, a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese formato da SOL Spa e Linde Medicaale Srl;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2026 adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 e le normative in

Determina n. 1136 del 26/10/2026

Fascicolo 769/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 2596/2026



essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO, in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate dalla Centrale di committenza regionale (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e da Consip SpA, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, con l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/02/2026, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di Consip, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

Determina n. 1136 del 26/10/2026

Fascicolo 769/2026 CI: 1.06.03
Proposta n. 2596/2026



CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/4702 del 29/12/2015;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha attivato la convenzione di seguito indicata:

- Convenzione ARIA_2023_013 – Lotto n.3, aggiudicata a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese formato da SOL Spa e Linde Medicaale Srl;

PRESO ATTO della “Scrittura privata di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese e conferimento di mandato speciale alla capogruppo come previsto dal D.lgs 36/2023, art. 68 e s.m.i.”- Rep. n. 629/2025- sottoscritta da entrambi gli Operatori Economici, in data 21 maggio 2025, in cui si esplicita la suddivisione tra le imprese associate delle prestazioni da effettuarsi presso le Aziende Socio Sanitarie Territoriali e precisamente che la fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di micrologistica e di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche per l'ASST di Cremona sarà eseguita dalla ditta Sol Spa (mandataria) mentre quella per l'ASST di Mantova dalla ditta Linde Medicaale Srl (mandante);

DATO ATTO che, con nota conservata in atti, il Dirigente Farmacista della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla precitata convenzione regionale;

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e della nota del predetto Dirigente della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale di aderire alla convenzione sopra citata per il lotto sopraindicato;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative e dagli indirizzi regionali sopra richiamati, il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, in caso di urgenza di acquisire i prodotti ricompresi nelle convenzioni centralizzate regionali o nazionali, è stato autorizzato a sottoscrivere anticipatamente l' ordinativo di fornitura, sulla base della preventiva

Determina n. 1136 del 26/10/2026

Fascicolo 769/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 2596/2026



valutazione tecnica circa la corrispondenza del prodotto offerto in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, dalle quali abbia acquisito il rispettivo fabbisogno;

DATO ATTO che in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno per la fornitura sopra citata, si è anticipatamente provveduto ad emettere l'Ordinativo di fornitura nella data riportata nel prospetto allegato a titolo di prenotazione dell'impegno del fornitore nei confronti di questa ASST per il quantitativo stimato dalla struttura proponente e per il conseguente importo presunto di spesa sulla base delle condizioni predeterminate dalla suddetta centrale di committenza;

DATO ATTO che, per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti e dei servizi necessari alla tutela della salute degli assistiti, si è altresì reso necessario dare avvio all'esecuzione del contratto di cui al predetto Ordinativo di Fornitura, attesa l'aggiudicazione già disposta dalla suddetta centrale di committenza regionale, a cui questa Azienda con il presente atto provvede ad aderire in ottemperanza alle disposizioni normative sopra citate e agli indirizzi regionali sopra richiamati per la gestione degli acquisti da parte delle aziende del servizio sanitario;

DATO ATTO conseguentemente che la validità contrattuale decorre dalla data di emissione del suddetto Ordinativo di Fornitura e per un periodo di 60 (sessanta) mesi;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente al prodotto elencato nel prospetto di cui sopra e per il periodo di validità del contratto, una spesa complessiva presunta pari ad € 7.201.074,27 (Iva esclusa), di cui € 4.250,00 (Iva esclusa) per oneri derivanti da rischi interferenziali;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta Convenzione, trattandosi di un contratto implementato, rispetto al precedente, da beni sanitari, prestazioni e servizi accessori/logistici/tecnici e manutentivi, non è comparabile con la spesa pregressa;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2026-2028 adottata con decreto n. 429 del 27/03/2026, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

RITENUTO di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs n. 36/2023, su

Determina n. 1136 del 26/10/2026

Fascicolo 769/2026 CI: 1.06.03
Proposta n. 2596/2026



proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il dr. Marcello Taurozzi, dirigente sanitario della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti le convenzioni di cui trattasi;

RITENUTO, altresì, di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Assistente al Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Tecnico Patrimoniale, sig. Gabriele Guerriche, cui viene demandato il compito di coadiuvare il D.E.C. nelle verifiche e controlli circa la puntuale osservanza dei servizi di assistenza e manutenzione degli impianti funzionali alla efficace esecuzione del contratto d'appalto;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è individuato nel Dr. Raffaele Bonora, Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BASCHIERI PIERLUIGI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia per la fornitura dei prodotti

Determina n. 1136 del 26/10/2026

Fascicolo 769/2026 Cl: 1.06.03

Proposta n. 2596/2026



e dei servizi accessori indicati nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), per il quantitativo, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:

- Convenzione ARIA_2023_013 – Lotto n. 3, aggiudicata a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese formato da SOL Spa e Linde Medicale Srl (Cig derivato: BD74B7586C);

2. di prendere atto della “Scrittura privata di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese e conferimento di mandato speciale alla capogruppo come previsto dal D.lgs 36/2023, art. 68 e s.m.i.” sottoscritta da entrambi gli Operatori Economici, in data 21 maggio 2025, in cui si esplicita la suddivisione tra le imprese associate delle prestazioni da effettuarsi presso le Aziende Socio Sanitarie Territoriali e precisamente che la fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di micrologistica e di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche per l’ASST di Cremona sarà eseguita dalla ditta Sol Spa (mandataria) mentre quella per l’ASST di Mantova dalla ditta Linde Medicale Srl (mandante);
3. dare atto che l’adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai beni sanitari ed ai servizi accessori associati alla fornitura, elencati nel prospetto allegato, per il periodo di durata del contratto decorrente dalla data di emissione dell’Ordinativo di fornitura indicata nel prospetto allegato e per un periodo di n.60 (sessanta) mesi fino al 20 ottobre 2031, una spesa complessiva presunta pari ad € 7.899.484,97 (Iva inclusa- aliquote del 4 e del 22 per cento), di cui € 5.185,00 (Iva inclusa) derivanti da oneri per rischi interferenziali che viene conteggiata sui conti economici elencati nella tabella sotto riportata dei Bilanci d’esercizio 2026-2027-2028-2029-2030-2031 come segue:

Operatore Economico	Conto economico	Periodo	Importo di spesa presunta (iva incl.)
	80100510	Dal 21/10/26 al 20/10/2031	€ 512,81
			€ 3.076,84
			€ 3.076,84
			€ 3.076,84

Determina n. 1136 del 26/10/2026

Fascicolo 769/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 2596/2026



Linde Medica Srl	80100525	Dal 21/10/26 al 20/10/2031	€ 3.076,84
			€ 2.564,03
			2.241,19
			13.447,14
			13.447,14
			13.447,14
			13.447,14
			11.205,95
Linde Medica Srl	80102000	Dal 21/10/26 al 20/10/2031	109.483,42
			656.900,55
			656.900,55
			656.900,55
			656.900,55
			547.417,12
	80102005	Dal 21/10/26 al 20/10/2031	€ 36.484,93
			€ 218.909,60
			€ 218.909,60
			€ 218.909,60
			€ 218.909,60
			€ 182.424,67
Linde Medica Srl	80102515	Dal 21/10/26 al 20/10/2031	1.321,83
			7.930,98
			7.930,98

Determina n. 1136 del 26/10/2026

Fascicolo 769/2026 Cl: 1.06.03

Proposta n. 2596/2026



			7.930,98
			7.930,98
			6.609,15
	80300500	Dal 21/10/26 al 20/10/2031	€ 20.121,29
			€ 120.727,75
			€ 120.727,75
			€ 120.727,75
			€ 120.727,75
			€ 100.606,46
	80300502	Dal 21/10/26 al 20/10/2031	55.828,31
			334.969,85
			334.969,85
			334.969,85
			334.969,85
			279.141,54
	80150535	Dal 21/10/26 al 20/10/2031	€ 29.585,00
			€ 177.510,00
			€ 177.510,00
			€ 177.510,00
			€ 177.510,00
			€ 147.925,00
	80102550	Dal 21/10/26 al 20/10/2031	7.564,55

Determina n. 1136 del 26/10/2026

Fascicolo 769/2026 Cl: 1.06.03

Proposta n. 2596/2026



			45.387,28
			45.387,28
			45.387,28
			45.387,28
			37.822,74

4. di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il dr. Marcello Taurozzi, dirigente sanitario della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatarie di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti le convenzioni di cui trattasi;
5. di nominare, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Assistente al Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Tecnico Patrimoniale, sig. Gabriele Guerriche, cui viene demandato il compito di coadiuvare il D.E.C. nelle verifiche e controlli circa la puntuale osservanza dei servizi di assistenza e manutenzione degli impianti funzionali alla efficace esecuzione del contratto d'appalto;
6. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Determina n. 1136 del 26/10/2026

Fascicolo 769/2026 CI: 1.06.03

Proposta n. 2596/2026



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 1136 del 26/10/2026

Fascicolo 769/2026 Cl: 1.06.03

Proposta n. 2596/2026